

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1528

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BEVILACQUA, PACE, MAGNALBÒ, MARRI,
MONTELEONE, LISI, BATTAGLIA, PEDRIZZI e MEDURI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 1996 (*)

—————

Modifica della legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante elezione
dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo

—————

—————
() Testo non rivisto dai presentatori.*

ONOREVOLI SENATORI. - La incompatibilità trova il proprio fondamento nella materiale difficoltà di esercitare contemporaneamente più cariche, o più ancora obbedisce all'intento di evitare le influenze dannose che la copertura di un ufficio può esercitare sull'andamento dei compiti di un altro.

Sotto questo secondo aspetto le cause d'incompatibilità hanno subito un'evoluzione, perchè laddove in un primo tempo esse erano sancite a carico di tutti coloro che ricoprivano cariche giudiziarie o amministrative, in omaggio alla separazione dei poteri, ora invece, a tale riguardo, sono limitate ad alcune cariche di rilievo costituzionale, tendendo a impedire l'esercizio del mandato a chi, essendo interessato ad enti finanziati o controllati dallo Stato, non offre garanzia di attendere alla funzione legislativa e di controllo con la necessaria imparzialità.

Alcune incompatibilità sono disposte dalla stessa Costituzione: cioè quelle fra senatore e deputato (articolo 65, secondo comma), fra membri del Parlamento e membri del Consiglio superiore della magistratura (articolo 104, ultimo comma). L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica, mentre l'ufficio di giudice della Corte costituzionale è incompatibile con quello di membro del Parlamento (articolo 135, sesto comma). Infine, i consiglieri regionali non possono appartenere ad una delle due Camere del Parlamento (articolo 122, secondo comma). È da ricordare, tuttavia, che dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 344 del 1993, i deputati regionali e i consiglieri regionali sono eleggibili al Parlamento nazionale. I deputati e i senatori sono sempre stati eleggibili a consiglieri regionali. In tali casi si deve optare tra le due cariche incompatibili.

Come si è detto, la Costituzione rinvia alla legge ordinaria il compito di determinare i casi d'incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

La legge 15 febbraio 1953, n. 60, emanata su rinvio della Costituzione, ha disposto le seguenti cause d'incompatibilità: 1) titolarità di uffici pubblici o privati la cui preposizione derivi da nomina o designazione del Governo o dell'Amministrazione statale; 2) esercizio di funzioni di amministratore, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulenze presso enti che gestiscano servizi per conto dello Stato o siano sussidiati in via ordinaria dallo Stato, ovvero abbiano come scopo prevalente l'esercizio di attività finanziarie; 3) assunzione del patrocinio professionale o di consulenza per imprese di carattere finanziario o economico, in vertenza fra esse e lo Stato.

Nè la Costituzione, nè alcuna legge ordinaria, prevedono la incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di rappresentante al Parlamento europeo. La legge 24 gennaio 1979, n. 18, relativa alla «Elezioni dei rappresentanti nell'Italia al Parlamento europeo», all'articolo 6, primo comma, ha prescritto, infatti, la incompatibilità della carica di parlamentare «europeo» solamente con quella di presidente della giunta regionale e di assessore regionale.

Sul problema, da tempo, si discute. La soluzione più ovvia sarebbe quella di vietare il doppio mandato in considerazione del cumulo di impegni che esso comporta a causa del sovrapporsi non solo delle sessioni ma anche delle sedute in Commissione.

Il problema sostanziale è quello della conflittualità che spesso si verifica fra interesse europeo (teso cioè a far crescere e sviluppare

funzioni e compiti delle istituzioni comunitarie) e interesse nazionale.

Inoltre, l'assenza di incompatibilità fra le due cariche menzionate determina compatibilità economica e retributiva, a vantaggio di chi ricopre il doppio mandato.

Con il presente disegno di legge, composto da un unico articolo, s'intende modificare la legge riguardante la elezione dei rappresentanti d'Italia al Parlamento europeo, nella parte in cui non prevede la incompatibilità con la carica di parlamentare nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 6, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

«*b-bis)* parlamentare».